



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE

# POSIZIONI TEORICHE IN TEMA DI RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO INTERNO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Secondo la **TEORIA MONISTA** il diritto statale trova il suo fondamento nel diritto internazionale, che sarebbe direttamente applicabile nell'ordinamento interno e vincolante per i soggetti. Ne consegue che non occorrerebbe alcuna particolare norma interna attraverso cui l'ordinamento statale debba provvedere ad adattare il diritto interno al diritto internazionale.

# POSIZIONI TEORICHE IN TEMA DI RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO INTERNO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Secondo la **TEORIA DUALISTA**, l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale sono ordinamenti giuridici **ORIGINARI** e **SEPARATI**. L'ordinamento statale è del tutto distinto dall'ordinamento della comunità degli Stati per cui occorre individuare le norme attraverso le quali esso provvede ad adattare il diritto interno al diritto internazionale.

# MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI GLI ORDINAMENTI STATALI E L'ORDINAMENTO INTERNO COMUNICANO: PROCEDIMENTO ORDINARIO

L'adattamento avviene mediante norme che in nulla si distinguono dalle norme statali se non per il motivo (*occasio legis*) per le quali vengono emanate, ossia quello di creare regole corrispondenti a determinate norme di diritto internazionale.

L'ordinamento richiamante rinvia alle norme dell'ordinamento richiamato nel loro **contenuto** materiale.

L'interprete deve applicare la norma interna e potrà tener conto della norma internazionale solo nell'interpretazione da dare alla norma interna.

# MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI GLI ORDINAMENTI STATALI E L'ORDINAMENTO INTERNO COMUNICANO: PROCEDIMENTO SPECIALE

La norma internazionale non viene riformulata all'interno dell'ordinamento dello Stato, ma gli organi normativi si limitano ad ordinarne l'osservanza rinviando ad essa.

L'ordinamento richiamante rinvia alle norme dell'ordinamento richiamato nella loro **qualità** di norme giuridiche. Gli organi normativi non formulano norme complete, ma si limitano ad ordinare l'osservanza di norme internazionali così come esse vigono, e fintanto che vigono, nell'ordinamento internazionale.

Nell'ordinamento italiano costituiscono esempi di applicazione del meccanismo di rinvio speciale, **l'art. 10 Cost.** e **l'ordine di esecuzione.**

# *PROCEDIMENTO ORDINARIO V PROCEDIMENTO SPECIALE*

Il procedimento ordinario consente all'interprete di interfacciarsi con una norma che in nulla differisce da quelle interne se non per l'*occasio legis*. Ne consegue maggiore certezza del diritto.

Il procedimento speciale è più idoneo ad assicurare l'osservanza del diritto internazionale in quanto se la norma internazionale muta o si estingue, muterà o si estinguerà automaticamente anche quella dell'ordinamento richiamante.

## PROCEDIMENTO MISTO DI ADATTAMENTO

In alcune ipotesi il procedimento ordinario e quello speciale si integrano a vicenda. Ad esempio ciò avviene quando la legge che contiene l'ordine di esecuzione di un trattato preveda altresì atti di integrazione delle norme non *self-executing* di tale trattato.

# PROCEDIMENTO MISTO DI ADATTAMENTO

In alcune ipotesi il procedimento ordinario e quello speciale si integrano a vicenda. Ciò avviene nell'ipotesi di norme non *self-executing*, che lasciano ampi margini di libertà allo Stato circa la loro esecuzione, per cui occorrono norme integratrici affinché quelle nazionalizzate siano applicabili.

Ad esempio, una legge contenente l'ordine di esecuzione di un trattato può prevedere altresì atti di integrazione delle norme non *self-executing* di tale trattato.

In alcuni casi si è contestato il riferimento fatto alle norme non *self-executing* al solo fine di non dare immediata applicazione agli obblighi pattizi.

# L'ADATTAMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Ogni ordinamento giuridico provvede in maniera autonoma all'adattamento del diritto interno al diritto internazionale.

Nell'ordinamento italiano si distingue tra:

- a) adattamento al diritto internazionale generale (art. 10 Cost.);
- b) adattamento al diritto pattizio. Manca una disciplina dell'adattamento sia a livello costituzionale sia a livello legislativo.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO CONSUETUDINARIO

L'art. 10 , comma 1, della Costituzione dispone che:

*“l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”*.

Si tratta di un meccanismo di **rinvio formale** alle norme internazionali consuetudinarie ed ai principi generali di diritto (c.d. **trasformatore permanente**” secondo il Perassi); ogni variazione legislativa che si produce nell'ordinamento internazionale si riproduce anche nell'ordinamento interno.

**Questione: l'adattamento opera anche quando la norma consuetudinaria contrasta con i principi fondamentali della Costituzione?**

- Caso Russell (Corte cost. sentenza n. 48/1979);
- Caso Ferrini (Corte cost. sentenza n. 238/2014).

# IL RANGO DELLE NORME CONSUETUDINARIE

In linea generale la regola è quella secondo cui le norme internazionali assumono il rango della norma con la quale vengono immesse nel nostro ordinamento/viene data loro attuazione. Ne consegue che le norme di d.i. generalmente riconosciute, immesse per il tramite dell'art. 10 Cost. hanno rango costituzionale.

# TEORIA DEI CONTROLIMITI

Secondo la **Corte cost.** (sent. 1146/88) sussiste una **gerarchia tra i principi supremi della Costituzione e le altre norme costituzionali**. I **principi supremi** avrebbero un **valore superiore rispetto alle altre norme consuetudinarie** e non sarebbero neppure modificabili nel loro contenuto essenziale da una legge di revisione costituzionale, che potrebbe essere sottoposta al controllo di costituzionalità.

I principi fondamentali del nostro ordinamento e, in particolare, i diritti inviolabili sono stati individuati dalla nostra giurisprudenza costituzionale.

# TEORIA DEI CONTROLIMITI

Ne consegue che in caso di contrasto tra norme consuetudinarie e norme costituzionali per risolverlo occorrerebbe distinguere tra:

- principi fondamentali e diritti inviolabili e
- altre norme costituzionali.

# TEORIA DEI CONTROLIMITI

Laddove una **norma consuetudinaria** fosse **contraria ai principi fondamentali** e ai **diritti inviolabili della persona**, essa **NON VERREBBE RECEPITA** nel nostro ordinamento.

Non sarebbe quindi neppure necessario sollevare un giudizio di costituzionalità, che sarebbe infondato in quanto la norma consuetudinaria non contraria non entrerebbe nel nostro ordinamento (cfr. Corte cost. sent. 238/2014).

Laddove, invece, una norma consuetudinaria non contrastasse con norme costituzionali incorporanti i principi fondamentali del nostro ordinamento, essa prevarrebbe.

# IL RANGO DELLE NORME IMPERATIVE

Secondo alcuni autori (Ronzitti), le norme imperative sono immesse nel nostro ordinamento **per il tramite dei PRINCIPI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE di cui acquisiscono il rango.** Le rispettive norme di recepimento sono gerarchicamente superiori rispetto alle norme che recepiscono la consuetudine generale. **I principi supremi prodotti da una norma imperativa sarebbero modificabili da una successiva norma imperativa e la modifica si ripercuoterebbe immediatamente nell'ordinamento interno, il quale si conformerebbe alla nuova norma imperativa.**

La modifica della Costituzione tramite una legge di revisione costituzionale non potrebbe comportare la violazione di una norma imperativa.

# IL RANGO DELLE NORME IMPERATIVE

Secondo altri autori (Palmisano), la forza giuridica superiore di una norma imperativa non opererebbe automaticamente nell'ordinamento interno, motivo per cui i principi fondamentali dell'ordinamento interno prevarrebbero anche sulla norma imperativa contrastante, in applicazione della teoria dei controlimiti, fatta salva ogni questione di responsabilità internazionale dello Stato per violazione di una norma internazionale.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO

Il trattato, una volta entrato in vigore deve essere recepito nel nostro ordinamento affinché produca effetti.

Non sussiste alcuna disposizione nella Costituzione italiana che provveda all'adattamento al diritto internazionale pattizio. L'art. 10 Cost. si riferisce solo al diritto internazionale generale.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO: PROCEDIMENTO SPECIALE

Consiste in un **atto normativo *ad hoc*** che contiene **l'ordine di esecuzione** con cui si dà piena ed intera esecuzione al trattato.

L'ordine di esecuzione dispone un rinvio formale/speciale dell'ordinamento interno a quello internazionale. Ne consegue che ogni variazione nell'ordinamento internazionale si produce automaticamente nell'ordinamento interno.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO: L'ORDINE DI ESECUZIONE

L'ordine di esecuzione può essere contenuto in

- Una legge
- Un atto regolamentare adottato con decreto

La scelta dipende dall'oggetto del trattato: se il trattato incide su una materia disciplinata da legge o coperta da riserva di legge, l'ordine di esecuzione dovrà essere contenuto in una legge ordinaria.

Anche per i trattati ricondotti sotto l'alveo dell'art. 11 Cost. (incidono su una materia disciplinata da norme costituzionali), i quali costituiscono OO.II. che promuovono la pace e la giustizia fra le Nazioni, l'adattamento avviene con legge ordinaria. Ciò è avvenuto sia per il trattato istitutivo delle NU sia per i trattati comunitari.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO: L'ORDINE DI ESECUZIONE

Le norme internazionali introdotte con l'ordine di esecuzione sono soggette a **sindacato di costituzionalità**. In caso di contrasto viene dichiarata **l'incostituzionalità della legge di esecuzione** nella parte in cui ammette nel nostro ordinamento norme contrarie alla Costituzione.

**Allegato** all'ordine di esecuzione vi è il **testo del trattato** nella lingua originale in cui è stato redatto, che può essere accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua italiana.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO: PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si riformulano le norme del trattato, che costituisce solo l'*occasio legis*. Il rinvio disposto dall'ordinamento interno è un rinvio materiale/ordinario per cui NON si ha una perfetta e continua aderenza tra ordinamento interno e ordinamento internazionale. Se il trattato si estingue occorre un atto abrogativo delle norme di esecuzione che, altrimenti, sopravvivono.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO: PROCEDIMENTO MISTO

Poichè l'ordine di esecuzione è inoperante nei confronti delle norme non *self-executing*, ossia non complete nel loro contenuto, può essere accompagnato da disposizione di attuazione nell'ordinamento interno volte a recepire dette norme.

Ad es., alcuni trattati possono stabilire l'obbligo di punire il colpevole di crimini internazionali, senza prescrivere la pena da comminare, per la quale è necessario provvedere con un procedimento ordinario altrimenti l'ordine di esecuzione rimane in operativo.

# L'ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO: PROCEDIMENTO MISTO

Poichè l'ordine di esecuzione è inoperante nei confronti delle norme non *self-executing*, ossia non complete nel loro contenuto, può essere accompagnato da disposizione di attuazione nell'ordinamento interno volte a recepire dette norme.

Ad es., alcuni trattati possono stabilire l'obbligo di punire il colpevole di crimini internazionali, senza prescrivere la pena da comminare, per la quale è necessario provvedere con un procedimento ordinario altrimenti l'ordine di esecuzione rimane in operativo.

# NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

In alcuni casi la legge contenente l'ordine di esecuzione può includere altresì disposizioni che non sono necessarie a perfezionare l'adeguamento, ma che sono comunque connesse con il trattato (es. art. 3, l. 14 gennaio 2013, n. 5, prima che la Corte costituzionale, con sentenza n. 238, 22 ottobre 2014, 314, ne dichiarasse l'illegittimità costituzionale).

## L. n. 5/2013, art. 3

### Esecuzione delle sentenze della CIG

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla [legge 17 agosto 1957, n. 848](#), quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il **difetto di giurisdizione** in qualunque stato e grado del processo.

2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per **revocazione**, oltre che nei casi previsti dall'[articolo 395 del codice di procedura civile](#), anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato [codice di procedura civile](#).

# RANGO DELLE NORME DI ADATTAMENTO AL DIRITTO PATTIZIO

Le norme internazionali immesse nel nostro ordinamento mediante l'ordine di esecuzione avevano: “**il valore conferito loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione**” (Corte cost. sent. n. 73/2001).

Seguendo questa regola le norme pattizie avevano nel nostro ordinamento per lo più rango di legge ordinaria. Ciò poneva un problema con riguardo alle leggi successive contrastanti, cui si cercava di ovviare tramite:

- i) **interpretazione conforme** delle norme interne a quelle pattizie;
- ii) **principio di specialità**; le norme interne prodotte nel nostro ordinamento per il tramite dell'ordine dell'esecuzione venivano considerate norme speciali in quanto trovavano il loro fondamento nella volontà dello Stato di rispettare il diritto internazionale.

**VIENE INTRODOTTA UNA GARANZIA  
COSTITUZIONALE RISPETTO AGLI OBBLIGHI  
INTERNAZIONALI: ART. 117, COMMA 1, COST.**

**Art. 117, c. 1, Cost.** (come modificato da L. cost. n. 3/2001 - legge di attuazione n. 131/2003):

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

## ART. 117, COMMA 1, COST.

Stabilisce un **limite alla potestà legislativa dello Stato**: le norme interne prodotte nel nostro ordinamento, sia per mezzo dell'ordine di esecuzione sia per mezzo di un procedimento ordinario, hanno acquisito una **particolare resistenza passiva rispetto alle norme posteriori**.

Sebbene non si tratti di una norma sul rango delle norme pattizie immesse nel nostro ordinamento, ne implica la superiorità rispetto alla legge ordinaria: la norma di legge contraria può essere annullata dalla Corte costituzionale.

# RANGO DELLE NORME CONVENZIONALI

## Corte cost. sentenze gemelle nn. 348 e 349/2007

In caso di dubbio, il **giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale** allo scopo di accertare se la norma interna sia conforme a quella convenzionale.

Le **norme interposte integrano il parametro costituzionale** (art. 117.1 Cost.), ma rimangono ad un **livello sub-costituzionale** (a differenza delle norme consuetudinarie).

# SOLUZIONI IN CASO DI CONFLITTO TRA NORMA PATTIZIA E NORMA INTERNA

In caso di contrasto tra una norma interna che dà esecuzione ad una norma pattizia e un'altra disposizione di legge:

- i) **interpretazione conforme** della norma interna alla disposizione internazionale (cfr. sent. Corte cost. n. 311/2009);
- ii) **questione di legittimità costituzionale** della norma interna al diritto internazionale, al fine di provocarne una **dichiarazione di nullità**.

# ADATTAMENTO ALLE FONTI PREVISTE DA ACCORDO

Problema:

le norme prodotte da una fonte giuridica di terzo grado, ossia da una fonte prevista da accordo (es. res. CdS/regolamenti UE) entrano direttamente nel nostro ordinamento per effetto dell'ordine di esecuzione dato al trattato che prevede tale fonte oppure è necessario un provvedimento *ad hoc*?

# I IPOTESI

**Occorre distinguere tra:**

a) Le ipotesi in cui il trattato che prevede la fonte giuridica di terzo grado stabilisca espressamente che le norme prodotte entrano automaticamente in vigore negli ordinamenti interni.

Es. art. 288 TFUE che stabilisce che i Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Per norme direttamente applicabili debbono intendersi, nel senso proprio dato nell'ordinamento dell'UE, quelle che debbono essere direttamente applicate dal giudice interno, senza attendere atti di recepimento.

## II IPOTESI

**Occorre distinguere tra:**

b) se il trattato non dispone la loro diretta applicabilità questa potrebbe desumersi dall'ordine di esecuzione del trattato, ma normalmente la prassi è contraria.

Es. le risoluzioni del CdS che impegnano gli Stati all'adozione di misure non implicanti l'uso della forza vengono attuate con regolamenti dell'UE, laddove incidano su materie di competenza dell'UE e il regolamento è immediatamente applicabile negli Stati membri.

# RANGO DELLE FONTI PREVISTE DA ACCORDO

L'art. 117(1) della Cost. pone un vincolo al nostro legislatore anche con riferimento agli obblighi derivanti da fonti previste da accordi, che dunque godono di una particolare resistenza passiva rispetto all'abrogazione da parte di norme ordinarie.

# ADATTAMENTO ALLE SENTENZE INTERNAZIONALI

Anche le sentenze internazionali devono trovare attuazione nel nostro ordinamento. Salvo nel caso delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le sentenze internazionali sono di **mero accertamento e**:

- Non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento. Anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che condannano lo Stato a pagare un'equo indennizzo (entro 3 mesi) non hanno forza esecutiva;
- Lo Stato deve prendere tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta (cfr. art. 94 Carta ONU, art. 46 CEDU).

# ADATTAMENTO ALLE SENTENZE INTERNAZIONALI

Problema delle sentenze internazionali la cui esecuzione comporta:

- la REVISIONE DEL GIUDICATO e
- la RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO INTERNO.

Es. art. 3 della l. n. 5/2013 sull'adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, New York, 2.12.2004.

# LA REVISIONE EUROPEA

Sentenza **Corte cost. n. 113/2011**: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

# LA REVOCAZIONE “EUROPEA”

In forza della sentenza **Corte cost. n. 123/2017** è stato introdotto l'art. 391 *quater* cpc (in vigore dal 30.06.2023):

“Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
- 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.